

Codice A1816B

D.D. 25 giugno 2020, n. 1645

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Chiusa Pesio (C.F.: 00563200047) - Interventi selvicolturali nel Comune di Chiusa Pesio (località Castello) - Istanza n. 48127/2019 - Approvazione proposta di variante.



ATTO DD 1645/A1816B/2020

DEL 25/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Chiusa Pesio (C.F.: 00563200047) - Interventi selvicolturali nel Comune di Chiusa Pesio (località Castello) – Istanza n. 48127/2019 – Approvazione proposta di variante.

PRESO ATTO del D.lgs. 34/2018;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 48127/2019 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Sig. Baudino Claudio, Sindaco del Comune di Chiusa Pesio, in data 03/06/2019 – assunta al Protocollo n. 25301;

VISTA la successiva Determinazione Dirigenziale n. 2408 in data 10/07/201 con la quale si autorizzava con prescrizioni l'intervento proposto con l'istanza sopra citata;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 23/06/2020, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale	Superficie progetto (ha)	da	Superficie ammessa (ha)
---------------------	--------------------------	----	-------------------------

- Rimboschimento di abete bianco e faggeta mesotrofica con abete bianco	3,3800	3,3800
Totale	3,3800	3,3800

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., Sig. Baudino Claudio, Sindaco del Comune di Chiusa Pesio all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Chiusa Pesio (località Castello), così come descritti nel progetto d'intervento e successiva proposta di variante, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
Chiusa Pesio	-----	62	4	2,6862	1,2000
Chiusa Pesio	-----	62	5	56,4141	2,1800
Totale					3,3800

- il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 3,3800 di rimboschimento di abete bianco e faggeta mesotrofica con abete bianco, ed essere conforme allo stesso;

- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito

dei rilievi effettuati;

- si approva la deroga dall'assegno al taglio, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Regolamento forestale regionale vigente;

- si approva la quantificazione del legname schiantato da esboscare, stimata in 1392 mc, suddivisi in 1110 mc di abete bianco, 238 mc di faggio, 23 mc di abete rosso, 13 mc di quercia, 8 mc di castagno e altre latifoglie; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;

- il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante schiantate oppure ancora in piedi ma gravemente compromesse;

- non potranno essere tagliate: le piante ancora in piedi con buon grado di vitalità e portamento, nonché le piante al di fuori della perimetrazione del lotto;

- relativamente alla conservazione della biodiversità, si prescrive la conservazione a tempo indefinito di n. 4 piante/ha (2 vive e 2 morte), compatibilmente con le condizioni del soprassuolo;

- gli interventi di manutenzione della viabilità esistente, qualora necessari, dovranno effettuarsi nei limiti dell'art.48 del Regolamento forestale, che comportano movimenti terra nella quantità massima di 100 mc/ha intervento, pertanto non superiori a 34 mc in totale; qualora fosse necessario superare tali limiti dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni di rito;

- si approva la proposta di variante in corso d'opera che prevede la realizzazione di una via temporanea di esbosco trattorabile della lunghezza di 345 ml ca.; si rammenta che, qualora i parametri della pista temporanea esorbitassero da quanto stabilito all'art 52 del Regolamento forestale vigente (altezza massima delle scarpate 1 m, larghezza massima del piano stradale 3 m, lunghezza complessiva massima 1500 ml), il proponente dovrà richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;

- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare eventuali piante da rilasciare;

- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;

- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):

1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

2a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali

2b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innesco di fenomeni di erosione

2c1) chiusura e protezione degli accessi

2c2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”

- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);

- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe